

Approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 13 del 24.01.1992

C O M U N E D I S C H I O

REGOLAMENTO SPECIALE PER LA COMPOSIZIONE ED IL FUNZIONAMENTO DEL
COMITATO PER I GEMELLAGGI

Regolamento approvato con deliberazioni consiliari n. 13 del 24.01.1992 e n. 47 del 14.04.1992, parzialmente annullate dal Comitato di Controllo - Sezione di Vicenza - con ordinanza n. 3763/1, reg. 4626, in data 05.05.1992.

Schio, maggio 1992

ART. 1

Premesso che l'art. 4 dello Statuto del Comune di Schio ritiene valida la collaborazione tra enti pubblici italiani e stranieri per cui al Comune è riconosciuta, fra l'altro, la facoltà di:

- 1) perseguire le finalità ed i principi della "Carta Europea dell'Autonomia Locale" e favorire i processi di integrazione politico istituzionale con altri Paesi europei, anche tramite scambi e gemellaggi;
- 2) favorire, inoltre, scambi e gemellaggi anche con Paesi non europei;

viene istituito

nel Comune di Schio il Comitato Gemellaggi con il compito di:

- programmare, organizzare e coordinare le attività inerenti al gemellaggio promosso dal Comune di Schio con Enti territoriali di altri Paesi sulla base delle relative delibere del Consiglio Comunale;
- favorire la sensibilizzazione della cittadinanza alle motivazioni del gemellaggio ed una larga e consapevole sua partecipazione, con particolare riguardo alla mobilitazione delle varie associazioni, organismi e gruppi che operano nel Comune sul piano economico, culturale, sociale, sportivo.

ART. 2

Per la realizzazione degli scopi di cui all'art. 1, il Consiglio Comunale provvede ad iscrivere nel bilancio di previsione di ogni anno un apposito stanziamento di spesa.

In forma trimestrale il Comitato Gemellaggi fornisce rendicontazione delle entrate e delle spese alla Giunta Comunale.

ART. 3

Il Comitato Gemellaggi è la proiezione operativa dell'Amministrazione Comunale che rimane responsabile delle scelte e degli orientamenti di fondo dei gemellaggi e che coordina a tal fine le varie componenti della comunità locale.

Nell'esercizio della sua attività, il Comitato Gemellaggi - d'intesa con l'Amministrazione Comunale - tiene costanti rapporti con l'Associazione Italiana per il Consiglio dei Comuni e delle Regioni d'Europa (A.I.C.C.R.E.) e con la sua Federazione Regionale e cura la diffusione di una coscienza europeista tra i cittadini, nella consapevolezza che il gemellaggio ha un profondo ed irrinunciabile significato politico volto a favorire l'unità politica dell'Europa, al servizio della pace e della fratellanza fra i popoli.

ART. 4

Del Comitato Gemellaggi fanno parte rappresentanti dell'Amministrazione Comunale tra cui il Sindaco o suo delegato ed i rappresentanti dei Gruppi Consiliari, rappresentanti delle categorie economiche, dei sindacati, della scuola, delle associazioni culturali, sportive e sociali di altre associazioni ed organismi giovanili, nonché delle locali associazioni europeiste.

Il Comitato Gemellaggi è istituito con delibera del Consiglio Comunale ed è così composto:

- Sindaco o suo delegato
- n. 5 rappresentanti del Consiglio Comunale, di cui almeno 1 in rappresentanza delle minoranze, eletti dal Consiglio Comunale a' sensi dell'art. 22/4 dello Statuto
- n. 2 rappresentanti delle categorie economiche, designati di concerto da Associazione Artigiani, A.P.I., C.N.A., Coltivatori e Agricoltori, Commercianti, Industriali
- n. 1 rappresentante del M.F.E. (Movimento Federalista Europeo)
- n. 1 rappresentante del C.R.EU.S. (Comitato Relazioni Europee Schio)
- n. 4 rappresentanti della scuola (2 scuole elementari/medie inferiori e 2 scuole medie superiori), designati dal Distretto Scolastico n. 12 di Schio
- n. 1 rappresentante delle Organizzazioni Sindacali Confederali, designato di concerto da CISL - CGIL - UIL
- n. 3 rappresentanti delle Associazioni culturali, designati dalla Commissione competente o Consulta laddove operante;
- n. 3 rappresentanti delle Associazioni sportive, designati dalla Commissione competente o Consulta laddove operante
- n. 2 rappresentanti delle Associazioni operanti nel sociale, designati dalla Commissione competente o Consulta laddove operante
- n. 1 segretario, dipendente del Comune di Schio.

ART. 5

Il Comitato Gemellaggi provvede ad eleggere, nel proprio seno, una Giunta esecutiva composta da:

- n. 1 Presidente, che deve essere il Sindaco o suo delegato e che rappresenta a tutti gli effetti il Comitato stesso
- n. 1 Vice Presidente
- n. 3 membri.

La elezione del Vice Presidente e dei membri avviene con il sistema del voto limitato ad un nominativo.

ART. 6

La decadenza dei componenti il Comitato Gemellaggi avviene per:

- dimissioni
- più di tre assenze consecutive non giustificate
- su richiesta dell'Ente/Associazione/Organismo che ha provveduto alla designazione
- su richiesta della totalità dei membri del Comitato Gemellaggi.

ART. 7

Il Comitato Gemellaggi, di cui all'art. 4, si riunisce due volte all'anno in seduta ordinaria:

- entro il 1° Settembre per proporre all'Amministrazione Comunale il programma relativo all'anno successivo;
- entro il 31 Dicembre per la conferma del programma o per le sue eventuali modifiche ed integrazioni.

Il programma deve essere sottoposto all'approvazione del Consiglio Comunale contestualmente al Bilancio di previsione.

Il Comitato Gemellaggi si riunisce in seduta straordinaria ogniqualvolta il Presidente lo ritenga opportuno o su richiesta di 1/3 dei componenti.

ART. 8

Il Comitato Gemellaggi si riunisce validamente in prima convocazione con la presenza della metà più uno dei componenti ed in seconda convocazione, che potrà avvenire nello stesso giorno, con la presenza di almeno un terzo dei componenti.

ART. 9

La Giunta esecutiva, di cui all'art. 5, attua i programmi formulati dal Comitato Gemellaggi.

Il Presidente convoca la Giunta esecutiva ogniqualvolta lo ritenga opportuno o su richiesta di 3 componenti.

Per la validità delle sedute della Giunta esecutiva devono essere presenti tre componenti, nonchè il Segretario con funzioni di verbalizzante.

ART. 10

Le convocazioni del Comitato Gemellaggi e della Giunta esecutiva, con il relativo ordine del giorno, devono essere trasmesse ai componenti almeno 3 giorni prima della riunione; per motivate ragioni d'urgenza possono essere fatte senza preavviso e con qualsiasi mezzo.

Tutte le decisioni sono prese a maggioranza di voti; a parità di voti, prevale la scelta del Presidente.

ART. 11

Per le attività di carattere amministrativo il Comitato Gemellaggi si avvale dell'opera del dipendente del Comune di Schio, di cui all'art. 4, con funzioni di verbalizzante e di servizio economato.

ART. 12

Il Comitato Gemellaggi si riunisce nei locali messi a disposizione dall'Amministrazione Comunale e di ogni incontro deve essere redatto verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.

ART. 13

Il Comitato Gemellaggi decade con lo scioglimento del Consiglio Comunale che lo ha nominato.

ART. 14

Le attrezzature e gli altri beni di cui il Comitato Gemellaggi dispone per le sue attività, vengono trasferiti all'Amministrazione Comunale in caso di scioglimento del Comitato stesso.